**

**D.L.vo 26 giugno 2015, n. 105**

**Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose**

(GU Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2015 – S.O. n. 38)

-----------------------------------------------------------------------

In vigore dal: 29/07/2015

**Art. 1**

*Finalità*

1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire

incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a

limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e

di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme

fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei

rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o

adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o degli

organi regionali si intendono riferite per le province autonome di

Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente

competente; quelle che rinviano a organi tecnici regionali o

interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle

strutture compresi negli enti territoriali di area vasta, di cui

all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56,

competenti secondo il rispettivo ordinamento.

4. Fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle funzioni di

cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le

competenze amministrative relative alle attività a rischio di

incidente rilevante conferite alle regioni dallo stesso articolo 72

sono esercitate dallo Stato secondo le disposizioni di cui al Capo II

del presente decreto.

**Art. 2**

*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti, come definiti

all'articolo 3.

2. Il presente decreto non si applica:

a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;

b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle

sostanze;

c) salvo quanto previsto al comma 4, al trasporto di sostanze

pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso,

su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via

aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento

intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di

smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al

presente decreto;

d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le

stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al

presente decreto;

e) allo sfruttamento, ovvero l'esplorazione, l'estrazione e il

trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante

trivellazione;

f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali,

compresi gli idrocarburi;

g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i

siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche

l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;

h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio

sotterraneo.

3. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) e h) del comma 2,

lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti

naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le

operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse

relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonchè gli

impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e

le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose,

sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente decreto. Negli

stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali,

acquiferi, cavità saline o miniere esaurite si applicano le

disposizioni di coordinamento di cui all'allegato M.

4. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina

del presente decreto:

a) quando svolgono attività di riempimento o svuotamento di

cisterne di sostanze pericolose o di carico o scarico in carri o

container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantità uguali o

superiori a quelle indicate all'allegato 1;

b) quando effettuano una specifica attività di deposito, diversa

da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla

riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantità uguali o

superiori a quelle indicate all'allegato 1.

5. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano fatte

salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

sul luogo di lavoro.

**Art. 3**

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «stabilimento»: tutta l'area sottoposta al controllo di un

gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di

uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni

o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o

di soglia superiore;

b) «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento nel quale

le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori

alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna

2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle

quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3

della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola

della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

c) «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento nel quale

le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori

alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna

3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola

della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

d) «stabilimento adiacente»: uno stabilimento ubicato in

prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o

le conseguenze di un incidente rilevante;

e) «nuovo stabilimento»:

1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1°

giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure

2) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione

della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che

diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno

2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o

attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle

sostanze pericolose;

f) «stabilimento preesistente»: uno stabilimento che il 31 maggio

2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra

nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza

modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia

inferiore o stabilimento di soglia superiore;

g) «altro stabilimento»: un sito di attività che rientra

nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno

stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di

soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a

tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e);

h) «impianto»: un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e

che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono

prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze

pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le

condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie

private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i

magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per

il funzionamento di tale impianto;

i) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o

gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato

delegato il potere economico o decisionale determinante per

l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di cui alla parte

1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia

prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;

m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più

sostanze;

n) «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o

prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di

sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere

generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le

attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in

quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte

1 o nella parte 2 dell'allegato 1;

o) «incidente rilevante»: un evento quale un'emissione, un incendio

o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati

che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto

al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o

differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o

all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più

sostanze pericolose;

p) «pericolo»: la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa

o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di

provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;

q) «rischio»: la probabilità che un determinato evento si

verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

r) «deposito»: la presenza di una certa quantità di sostanze

pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in

condizioni di sicurezza o stoccaggio;

s) «deposito temporaneo intermedio»: deposito dovuto a sosta

temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai

fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al

trattamento e allo stoccaggio;

t) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonchè, ai

sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o

i gruppi di tali persone;

u) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire

gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate

dall'articolo 24, comma 1, o che ha un interesse da far valere in

tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni

non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che

soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si

considerano portatrici di un siffatto interesse;

v) «ispezioni»: tutte le azioni di controllo, incluse le visite in

situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei

documenti di follow-up, nonchè qualsiasi attività di follow-up

eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità

competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei

requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.

**Art. 4**

*Valutazione dei pericoli di incidente rilevante*

*per una particolare sostanza pericolosa*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato,

valuta, al fine della comunicazione alla Commissione europea di cui

al comma 6, se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa

di cui alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell'allegato 1,

provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un

incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali,

ragionevolmente prevedibili. Il Ministero, ai fini della valutazione,

si avvale dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (di

seguito ISPRA) e degli altri organi tecnici nazionali di cui

all'articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza.

2. Detta valutazione, effettuata in base ai criteri e con le

modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri

dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la

Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di

cui al comma 4, e si basa su una o più delle seguenti

caratteristiche:

a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali

di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento

non programmata;

b) le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze

pericolose, in particolare quelle relative al comportamento

dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa

molecolare e la tensione di vapor saturo;

c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze

pericolose nel caso di miscele.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 si tiene conto, ove

appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della

sostanza pericolosa, in particolare laddove disciplinati da

specifiche disposizioni normative dell'Unione europea.

4. La proposta di cui al comma 1, formulata dal proponente in

conformità ai criteri ed alle modalità del decreto di cui al comma

2, deve essere corredata delle informazioni necessarie per valutare

le proprietà della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo

dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per

l'ambiente, che comprendono:

a) un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare i

rischi potenziali che presenta una sostanza pericolosa di provocare

danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;

b) proprietà fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare,

tensione di vapor saturo, tossicità intrinseca, punto di

ebollizione, reattività, viscosità, solubilità e altre proprietà

pertinenti);

c) proprietà relative ai pericoli per la salute e ai pericoli

fisici (ad esempio reattività, infiammabilità, tossicità, oltre a

fattori aggiuntivi quali le modalità di aggressione sul corpo, il

tasso di ferimento e mortalità, gli effetti a lungo termine e altre

proprietà a seconda dei casi);

d) proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio,

ecotossicità, persistenza, bioaccumulazione, potenziale di

propagazione a lunga distanza nell'ambiente e altre proprietà

pertinenti);

e) se disponibile, la classificazione, a livello dell'Unione

europea, della sostanza o miscela;

f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la

sostanza (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a

seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa è immagazzinata,

utilizzata o può essere presente nel caso di operazioni anormali

prevedibili o di incidenti quali incendi.

5. La proposta di valutazione di cui al comma 1 è presentata al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che

si esprime nel merito, sulla base degli esiti dell'istruttoria

effettuata ai sensi del comma 1, entro 120 giorni dalla

presentazione, dandone comunicazione al proponente.

6. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, a seguito della valutazione effettuata, ritenga che una

sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante

ai sensi del comma 1, lo comunica alla Commissione europea unitamente

ai documenti giustificativi, comprese le informazioni di cui al comma

4, per i fini di cui all'articolo 4 della direttiva 2012/18/UE.

**Capo II   
Competenze**

**Art. 5**

*Funzioni del Ministero dell'ambiente*

*e della tutela del territorio e del mare*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, oltre alle funzioni previste dal presente decreto legislativo

in merito a valutazioni e controlli, esercita funzioni di indirizzo e

coordinamento in materia di controllo dei pericoli di incidenti

rilevanti e provvede allo scambio di informazioni con la Commissione

europea e gli Stati membri dell'Unione europea, sulla base delle

informazioni fornite dalle autorità competenti.

2. Al fine dello scambio di informazioni nell'ambito dell'Unione

europea il Ministero:

a) in caso di applicazione dell'esenzione dall'obbligo di

predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all'articolo

21, comma 11, in uno stabilimento vicino al territorio di un altro

Stato membro, informa tempestivamente lo Stato interessato della

decisione motivata di non predisporre il piano di emergenza esterna,

a causa della impossibilità di generare alcun pericolo di incidente

rilevante al di fuori dei confini dello stabilimento medesimo;

b) qualora un altro Stato membro possa subire gli effetti

transfrontalieri di un incidente rilevante, verificatosi in uno degli

stabilimenti di soglia superiore, mette a disposizione di tale Stato

informazioni sufficienti ad applicare, se del caso, le pertinenti

disposizioni degli articoli 21, 22 e 23;

c) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti

rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai

criteri riportati all'allegato 6, con le modalità di cui

all'articolo 26;

d) entro il 30 settembre 2019, e successivamente ogni quattro anni,

presenta alla Commissione europea una relazione quadriennale

sull'attuazione della direttiva 2012/18/UE con le modalità stabilite

dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5,

della direttiva 2012/18/UE;

e) comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale

del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2,

comma 1, nonchè informazioni sulle attività dei suddetti

stabilimenti con le modalità stabilite dalla Commissione stessa ai

sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2012/18/UE.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare coordina ed indirizza la predisposizione e l'aggiornamento, da

parte dell'ISPRA, dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di

causare incidenti rilevanti e degli esiti di valutazione dei rapporti

di sicurezza e delle ispezioni. L'inventario è utilizzato anche al

fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e dello

scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti.

4. Le autorità competenti rendono disponibili, per via telematica,

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 2.

**Art. 6**

*Funzioni del Ministero dell'interno*

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto il

Ministero dell'interno istituisce, nell'ambito di ciascuna regione,

un Comitato tecnico regionale (CTR).

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco,

Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e

Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA, predispone il piano

nazionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, per gli

stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle

ispezioni ordinarie predisposta dai CTR.

3. Il CTR, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore:

a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i

provvedimenti conclusivi;

b) programma e svolge le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27

e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti;

c) applica, tramite la Direzione regionale o interregionale dei

Vigili del fuoco, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui

all'articolo 28;

d) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti

di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13.

4. Il CTR, su istanza del Comune, fornisce un parere tecnico di

compatibilità territoriale ed urbanistica, e fornisce alle autorità

competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri

tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione,

come previsto all'articolo 22.

5. Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa

designato, eventualmente acquisendo informazioni dai competenti Enti

territoriali, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti

soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di

stabilimenti e provvede ai relativi adempimenti, come previsto

all'articolo 19.

6. Il Prefetto competente per territorio predispone i piani di

emergenza esterna per gli stabilimenti di soglia superiore ed

inferiore e ne dispone l'attuazione, secondo quanto previsto agli

articoli 21 e 25.

**Art. 7**

*Funzioni della Regione*

1. La Regione o il soggetto da essa designato relativamente agli

stabilimenti di soglia inferiore:

a) predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo

27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e

straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;

b) si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della

individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle

aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;

c) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti

di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13;

d) disciplina le modalità anche contabili relative al versamento

delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30.

2. La Regione o il soggetto da essa designato ai fini

dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il

supporto tecnico scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente

territorialmente competente, può stipulare apposita convenzione con

la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco

competente per territorio.

**Art. 8**

*Funzioni degli altri enti territoriali*

1. Il Comune esercita le funzioni:

a) relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla

presenza di stabilimenti, con le modalità specificate all'articolo

22;

b) relative alla informazione, consultazione e partecipazione ai

processi decisionali del pubblico previste agli articoli 23 e 24.

2. L'ente territoriale di area vasta di cui all'articolo 1, commi 2

e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita le funzioni relative

al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di

stabilimenti, con le modalità specificate all'articolo 22.

**Art. 9**

*Organi tecnici nazionali e regionali*

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri

competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze,

dell'ISPRA, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto superiore di sanità

(ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali,

nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci,

possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di

rischi di incidenti rilevanti. Le Regioni o i soggetti da esse

designati si possono avvalere, in relazione alle specifiche

competenze, dell'ARPA e, tramite convenzioni, degli organi tecnici

nazionali.

**Art. 10**

*Comitato tecnico regionale:*

*composizione e funzionamento*

1. Il Comitato tecnico regionale (CTR) è composto da:

a) il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco

competente per territorio, con funzione di presidente;

b) tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente;

c) il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per

territorio;

d) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro

territorialmente competente;

e) un rappresentante dell'ordine degli ingegneri degli enti

territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della

legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha sede la direzione regionale o

interregionale dei vigili del fuoco;

f) un rappresentante della regione o della provincia autonoma

territorialmente competente;

g) due rappresentanti dell'agenzia regionale per la protezione

dell'ambiente territorialmente competente;

h) un rappresentante dell'Unità operativa territoriale dell'INAIL

competente;

i) un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale territorialmente

competente;

l) un rappresentante del Comune territorialmente competente;

m) un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario per gli

idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli stabilimenti che

svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 3;

n) un rappresentante dell'autorità marittima territorialmente

competente, per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree

portuali;

o) un rappresentante dell'ente territoriale di area vasta di cui

all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della

Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco.

3. Per ogni componente è designato un membro supplente. Al fine di

garantire la funzionalità del CTR, ogni ente assicura la presenza

dei propri rappresentanti.

4. Il Direttore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco

competente per territorio, sulla base delle designazioni degli enti

rappresentati nel comitato, nomina i componenti del CTR.

5. Ciascun CTR adotta il proprio regolamento di funzionamento,

sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell'interno.

6. Il CTR è costituito validamente con la presenza dei due terzi

dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il presidente del CTR designa i componenti dei gruppi di lavoro

incaricati dello svolgimento delle istruttorie nonchè delle

commissioni incaricate di effettuare le ispezioni. Il numero dei

componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle

istruttorie è pari a 4; il numero dei componenti delle commissioni

incaricate di effettuare le ispezioni è pari a 3.

8. Il CTR può avvalersi, senza oneri a carico della finanza

pubblica, del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni

pubbliche competenti.

9. Per le attività svolte nell'ambito del CTR non sono corrisposti

gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque

denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che

restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

**Art. 11**

*Coordinamento per l'uniforme applicazione*

*sul territorio nazionale*

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di

tale Ministero, del Dipartimento di protezione civile presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'interno,

delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, della

salute, delle Regioni e Province autonome, dell'Associazione

nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione Province Italiane

(UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, dell'INAIL, dell'Istituto superiore

di sanità nonchè, in rappresentanza del Sistema nazionale per la

protezione ambientale, esperti dell'ISPRA e, su indicazione della

regione o provincia autonoma di appartenenza, delle agenzie regionali

e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera

attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una

rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. Il

Coordinamento, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare,

a soli fini consultivi, rappresentanti dei portatori di interesse,

quali associazioni degli industriali, delle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative, delle associazioni ambientali

riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della

legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Il Coordinamento di cui al comma 1 assicura, anche mediante

gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in

relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame

congiunto di temi e quesiti connessi all'applicazione del presente

decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e

omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di

inadempimento e le relative conseguenze.

3. Il ruolo di segreteria tecnica del Coordinamento di cui al comma

1 è svolto dall'ISPRA.

4. Il Coordinamento di cui al comma 1, in particolare, può

formulare proposte ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali

previsti dal presente decreto.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare rende note, a mezzo di pubblicazione sul sito web istituzionale,

le determinazioni del Coordinamento nonchè gli indirizzi e gli

orientamenti dell'Unione europea.

6. Per le attività a qualunque titolo svolte nell'ambito del

Coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese

o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali

costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di

appartenenza.

7. Le autorità competenti in materia di rischio di incidente

rilevante cooperano, in ambito regionale, nello svolgimento dei

propri compiti.

**Capo III   
Adempimenti**

**Art. 12**

*Obblighi generali del gestore*

1. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a

prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la

salute umana e per l'ambiente.

2. Il gestore è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento alle

autorità competenti e di controllo, in particolare ai fini delle

ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le misure necessarie

previste dal presente decreto legislativo.

**Art. 13**

*Notifica*

1. Il gestore dello stabilimento è obbligato a trasmettere, con le

modalità di cui al comma 5, al CTR, alla Regione e al soggetto da

essa designato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare tramite l'ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al

Comando provinciale dei Vigili del fuoco una notifica, redatta

secondo il modulo riportato in allegato 5, entro i seguenti termini:

a) per i nuovi stabilimenti, centottanta giorni prima dell'inizio

della costruzione o sessanta giorni prima delle modifiche che

comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere

dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.

2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione

secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente, contiene le

seguenti informazioni:

a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo

dello stabilimento;

b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;

c) il nome e la funzione della persona responsabile dello

stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);

d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze

pericolose e la categoria di sostanze pericolose presenti o che

possono essere presenti;

e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle

sostanze pericolose in questione;

f) l'attività, in corso o prevista, dello stabilimento;

g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i

fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne

le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli

stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di

applicazione del presente decreto, aree e sviluppi edilizi che

potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze

di un incidente rilevante e di effetti domino.

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente

al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi

del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui

al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i

requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.

4. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 1, invia ai

medesimi destinatari le ulteriori informazioni indicate nelle sezioni

informative del modulo di cui all'allegato 5;

5. La notifica, corredata delle informazioni di cui al comma 4, è

trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato

elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico

messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti

suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5,

comma 3. Nelle more della predisposizione dei suddetti servizi e

strumenti di invio telematico, il gestore è tenuto a trasmettere la

notifica ai destinatari di cui al comma 1 esclusivamente via posta

elettronica certificata firmata digitalmente. Le informazioni

contenute nella notifica sono rese disponibili, tramite il suddetto

inventario nazionale, agli organi tecnici e alle amministrazioni

incaricati dei controlli negli stabilimenti.

6. Il gestore degli stabilimenti può allegare alla notifica di cui

al comma 1 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla

normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro

eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari,

come ad esempio il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione

volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema

comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.

7. Il gestore aggiorna la notifica di cui al comma 1 e le sezioni

informative di cui all'allegato 5, prima dei seguenti eventi:

a) una modifica che comporta un cambiamento dell'inventario delle

sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente

rilevante, quali un aumento o decremento significativo della

quantità oppure una modifica significativa della natura o dello

stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa

dei processi che le impiegano;

b) modifica dello stabilimento o di un impianto che potrebbe

costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi

dell'articolo 18;

c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione;

d) variazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 4.

8. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha

realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio

ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo

stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo

conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle

attività ne dà comunicazione ai destinatari della notifica di cui

al comma 1.

9. Le attività per la verifica delle informazioni contenute nella

notifica, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione da

parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e in

conformità alla decisione 2014/895/UE, sono effettuate da ISPRA, con

oneri a carico dei gestori.

**Art. 14**

*Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti*

1. Il gestore dello stabilimento redige un documento che definisce

la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti,

allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del

sistema di gestione della sicurezza; tale politica è proporzionata

ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali

e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità

degli organi direttivi, nonchè l'impegno al continuo miglioramento

del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al

contempo un elevato livello di protezione della salute umana e

dell'ambiente.

2. Il documento di cui al comma 1 è redatto secondo le linee guida

definite all'allegato B ed è depositato presso lo stabilimento entro

i seguenti termini:

a) per gli stabilimenti nuovi, centottanta giorni prima dell'avvio

delle attività o delle modifiche che comportano un cambiamento

dell'inventario delle sostanze pericolose;

b) in tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla

quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano se,

anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già predisposto il

documento di cui al comma 1 ai sensi del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute nel documento

soddisfano i criteri di cui al comma 1 e sono rimaste invariate.

4. Il documento di cui al comma 1 è riesaminato, e se necessario

aggiornato, almeno ogni due anni, ovvero in caso di modifica con

aggravio del rischio ai sensi dell'articolo 18, sulla base delle

linee guida di cui al comma 2. In tali casi esso resta a disposizione

delle autorità competenti per le istruttorie e i controlli di cui

agli articoli 17 e 27.

5. Il gestore predispone e attua la politica di prevenzione degli

incidenti rilevanti tramite mezzi e strutture idonei, nonchè tramite

un sistema di gestione della sicurezza, in conformità all'allegato 3

e alle linee guida di cui al comma 2, proporzionati ai pericoli di

incidenti rilevanti, nonchè alla complessità dell'organizzazione o

delle attività dello stabilimento. Il sistema di gestione della

sicurezza è predisposto e attuato previa consultazione del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

6. I gestori degli stabilimenti attuano il sistema di gestione

della sicurezza nei seguenti termini:

a) per i nuovi stabilimenti, contestualmente all'inizio

dell'attività;

b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere

dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.

7. Il gestore deve procedere all'informazione, all'addestramento e

all'equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo

le modalità indicate all'allegato B.

**Art. 15**

*Rapporto di sicurezza*

1. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore redige un

rapporto di sicurezza.

2. Il rapporto di sicurezza, di cui il documento previsto

all'articolo 14, comma 1, è parte integrante, deve dimostrare che:

a) il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato

3, come specificati nelle linee guida di cui all'allegato B, la

politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di

gestione della sicurezza per la sua applicazione;

b) sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i

possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le

misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per

la salute umana e per l'ambiente;

c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione

di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura,

connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un

rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono

sufficientemente sicuri e affidabili nonchè, per gli stabilimenti di

cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), sono state previste anche

le misure complementari;

d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interna e sono stati

forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del piano

d'emergenza esterna;

e) sono state fornite all'autorità competente informazioni che le

permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove

attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli

stabilimenti già esistenti.

3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i

dati di cui all'allegato 2 ed indica, tra l'altro, il nome delle

organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto.

4. I criteri, i dati e le informazioni occorrenti per la redazione

del rapporto di sicurezza, i criteri per l'adozione di misure

specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonchè i

criteri per la valutazione del rapporto medesimo da parte

dell'autorità competente sono definiti all'allegato C.

5. Al fine di semplificare le procedure e purchè ricorrano tutti i

requisiti prescritti dal presente articolo, la documentazione

predisposta in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti

comunitari, può essere utilizzata per costituire il rapporto di

sicurezza.

6. Il rapporto di sicurezza è inviato, anche per via telematica,

al CTR di cui all'articolo 10, nei seguenti termini:

a) per i nuovi stabilimenti, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 16, nella versione definitiva prima dell'avvio

dell'attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento

dell'inventario delle sostanze pericolose;

b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016;

c) per gli altri stabilimenti, entro due anni dalla data dalla

quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento;

d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 8, lettere a)

e b).

7. Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1,

2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1°

giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente il

rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto

soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate.

Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore

presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma

concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.

8. Il gestore, fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui

all'articolo 14, comma 4, riesamina il rapporto di sicurezza:

a) almeno ogni cinque anni;

b) nei casi previsti dall'articolo 18;

c) a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e

in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o

del CTR, qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione

delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti,

per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del

possibile, dei «quasi incidenti» e dei nuovi sviluppi delle

conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli, o a seguito di

modifiche legislative o dell'adozione dei decreti ministeriali

previsti dal presente decreto.

9. Il gestore comunica immediatamente al CTR se il riesame del

rapporto di sicurezza di cui al comma 8 comporti o meno una modifica

dello stesso e, in caso affermativo, trasmette tempestivamente a tale

autorità il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti

aggiornate.

**Art. 16**

*Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza*

1. Chiunque intende realizzare un nuovo stabilimento di soglia

superiore, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti,

oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente,

deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17,

comma 2; a tal fine, presenta al CTR di cui all'articolo 10, un

rapporto preliminare di sicurezza redatto secondo i criteri di cui

all'allegato C. Il permesso di costruire non può essere rilasciato

in mancanza del nulla osta di fattibilità.

2. Prima di dare inizio all'attività, il gestore deve ottenere il

parere tecnico conclusivo di cui all'articolo 17, comma 2; a tal fine

il gestore presenta al CTR il rapporto di sicurezza di cui

all'articolo 15, nella versione definitiva.

**Art. 17**

*Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza*

1. Il CTR di cui all'articolo 10 effettua le istruttorie per gli

stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai

sensi dell'articolo 15, con oneri a carico dei gestori, e adotta

altresì il provvedimento conclusivo. Ove lo stabilimento sia in

possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR esprime le proprie

determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali.

2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi

dell'articolo 18, il CTR avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento

del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il

rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi

eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di

fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del

rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda

la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro

quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza,

fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di

informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A

seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità il gestore

trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al

progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto

definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro

il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza,

comprensivo dei necessari sopralluoghi. Nell'atto che conclude

l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le

eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il

gestore intende adottare per la prevenzione e per la limitazione

delle conseguenze di incidenti rilevanti risultino nettamente

inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste,

è disposto il divieto di inizio di attività.

3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di

sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza,

esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di

quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei

necessari sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie

all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono

essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude

l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le

eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal

gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze

degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, è disposta

la limitazione o il divieto di esercizio.

4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3 sono

trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero

dell'interno e alla Prefettura territorialmente competente.

5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un

tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente

decreto. La partecipazione può avvenire attraverso l'accesso agli

atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni

scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di

sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal

Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni

del Comitato stesso e del gruppo di lavoro incaricato dello

svolgimento dell'istruttoria.

6. L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità

comprende la valutazione del progetto delle attività soggette al

controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi

tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto

di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e

a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono

effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi.

**Art. 18**

*Modifiche di uno stabilimento*

1. In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un

deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei

quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire

aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o

potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di

soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa,

il gestore, secondo le procedure e i termini fissati ai sensi del

comma 2:

a) riesamina e, se necessario, aggiorna la notifica e le sezioni

informative del modulo di cui all'allegato 5, il documento relativo

alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il sistema di

gestione della sicurezza e trasmette alle autorità competenti ai

sensi del presente decreto tutte le informazioni utili prima di

procedere alle modifiche;

b) riesamina e, se necessario, aggiorna il rapporto di sicurezza e

trasmette al Comitato di cui all'articolo 10 tutte le informazioni

utili prima di procedere alle modifiche, per l'avvio dell'istruttoria

di cui agli articoli 16 e 17 per i nuovi stabilimenti;

c) comunica la modifica all'autorità competente in materia di

valutazione di impatto ambientale, che si pronuncia entro un mese, ai

fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista per

tale valutazione.

2. Le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente

livello di rischio di incidenti rilevanti, e le procedure e i termini

di cui al comma 1, sono definiti all'allegato D.

**Art. 19**

*Effetto domino*

1. Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa

designato, in base alle informazioni fornite dai gestori ai sensi

degli articoli 13 e 15, ovvero acquisite a seguito di una richiesta

di informazioni aggiuntive o mediante le ispezioni svolte ai sensi

dell'articolo 27, sulla base dei criteri definiti all'allegato E,

individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia

inferiore e di soglia superiore, per i quali la probabilità o la

possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono

essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza

degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose

presenti in essi, dandone comunicazione ai gestori degli stabilimenti

interessati.

2. Qualora il CTR o la regione o il soggetto da essa designato

dispongano di ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dai

gestori ai sensi degli articoli 13 e 15, relativamente a quanto

indicato all'articolo 13, comma 2, lettera g), le mettono

tempestivamente a disposizione dei gestori ai fini dell'applicazione

del comma 4.

3. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 trasmettono al

Prefetto, entro quattro mesi dalla comunicazione di cui al comma 1,

le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo

21.

4. I gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del comma 1

devono:

a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di

riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della

natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i

rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli

incidenti rilevanti, i sistemi di gestione della sicurezza, i

rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interna;

b) cooperare nella diffusione delle informazioni nei confronti

della popolazione e dei siti adiacenti che non rientrano nell'ambito

di applicazione del presente decreto, nonchè nella trasmissione

delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione

dei piani di emergenza esterna.

5. Il CTR accerta che:

a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al

comma 4, lettera a);

b) i gestori cooperino nella diffusione e trasmissione delle

informazioni di cui al comma 4, lettera b).

6. Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa

designato:

a) individua, tra le aree soggette ad effetto domino, quelle

caratterizzate da una elevata concentrazione di stabilimenti, sulla

base dei criteri definiti all'allegato E e sulla base delle

informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3;

b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti di soglia

superiore e di soglia inferiore presenti in ognuna di tali aree lo

scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e

l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti;

c) può richiedere, in presenza nell'area di situazioni critiche

per la gestione delle emergenze, o per il controllo

dell'urbanizzazione, o per l'informazione alla popolazione derivanti

da effetti domino, la predisposizione, da parte dei gestori degli

stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore interessati,

di uno studio di sicurezza integrato dell'area.

7. Nell'allegato E sono stabiliti:

a) i criteri per l'individuazione degli stabilimenti soggetti ad

effetto domino;

b) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree

soggette ad effetto domino, caratterizzate da elevata concentrazione

di stabilimenti;

c) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e

per la predisposizione dell'eventuale studio di sicurezza integrato

dell'area.

**Art. 20**

*Piano di emergenza interna*

1. Per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore è

tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora

nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese

subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interna da

adottare nello stabilimento nei seguenti termini:

a) per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare l'attività oppure

delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle

sostanze pericolose;

b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016, a

meno che il piano di emergenza interna predisposto anteriormente a

tale data, in conformità alle disposizioni di cui al decreto

legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e le informazioni che vi sono

contenute nonchè le informazioni di cui al comma 4 siano conformi a

quanto previsto dal presente articolo e siano rimaste invariate;

c) per gli altri stabilimenti entro un anno dalla data dalla quale

la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.

2. Il piano di emergenza interna contiene almeno le informazioni di

cui all'allegato 4, punto 1, ed è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da

minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per

l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute

umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori, e i servizi o le autorità

locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo

un incidente rilevante.

3. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se

necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del

personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di

imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati,

e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei

cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza,

dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure

da adottare in caso di incidente rilevante.

4. Il gestore trasmette alla autorità competente per la

predisposizione dei piani di emergenza esterna, entro gli stessi

termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per

l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 21.

5. La consultazione del personale che lavora nello stabilimento,

ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine,

di cui ai commi 1 e 3, è effettuata con le modalità definite con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e

dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, da

adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400.

6. Per tutti gli stabilimenti di soglia inferiore le eventuali

emergenze all'interno dello stabilimento connesse con la presenza di

sostanze pericolose sono gestite secondo le procedure e le

pianificazioni predisposte dal gestore nell'ambito dell'attuazione

del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma

5 e all'allegato 3.

**Art. 21**

*Piano di emergenza esterna*

1. Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore,

al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti

rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali

interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione

e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il piano

di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.

2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano è predisposto

sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli

articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni

dell'istruttoria di cui all'articolo 17, ove disponibili; per gli

stabilimenti di soglia inferiore il piano è predisposto sulla scorta

delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e

19, comma 3, ove disponibili.

3. Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno, al

Dipartimento della protezione civile, nonchè al CTR e alla regione o

al soggetto da essa designato e ai sindaci, alla regione e all'ente

territoriale di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della

legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti per territorio. Nella

comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare devono essere segnalati anche gli stabilimenti

di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).

4. Il piano di cui al comma 1 è elaborato, tenendo conto almeno

delle indicazioni di cui all'allegato 4, punto 2, allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da

minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per

l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute

umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in

particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di

soccorso con l'organizzazione di protezione civile;

c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e

le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e

al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

5. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro due anni

dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore,

ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

6. Il piano di cui al comma 1 è riesaminato, sperimentato e, se

necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal

Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre

anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli

stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e

delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di

incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano i

soggetti ai quali il piano è comunicato ai sensi del comma 3.

7. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con

la Conferenza Unificata, le linee guida per la predisposizione del

piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla

popolazione. Fino all'emanazione delle predette linee guida si

applicano le disposizioni in materia di pianificazione dell'emergenza

esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente

rilevante e di informazione alla popolazione sul rischio industriale

adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo

17 agosto 1999, n. 334.

8. Sulla base delle proposte formulate dal Coordinamento ai sensi

dell'articolo 11, comma 1, d'intesa con la Conferenza Unificata, si

provvede all'aggiornamento delle linee guida di cui al comma 7.

9. Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti

ad effetto domino di cui all'articolo 19 il Prefetto, d'intesa con la

regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, redige il

piano di emergenza esterna, in conformità al comma 1, tenendo conto

dei potenziali effetti domino nell'area interessata; fino

all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterna si applica quello

già emanato in precedenza.

10. La consultazione della popolazione sui piani di emergenza

esterna, di cui ai commi 1 e 6, è effettuata con le modalità

definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della

salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza

Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400.

11. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza

nonchè trasmesse dal gestore ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e

dell'articolo 13, il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti

locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente

prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento provocati dagli

incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose

può decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere

tempestivamente comunicata alle altre autorità competenti di cui

all'articolo 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni.

**Art. 22**

*Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione*

1. Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti

minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con

riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono

conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di

limitarne le conseguenze, nei casi di:

a) insediamenti di stabilimenti nuovi;

b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 18, comma 1;

c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti

esistenti, quali, vie di trasporto, luoghi frequentati dalla

collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone

residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o

l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un

incidente rilevante.

2. Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti

territoriali, nell'elaborazione e nell'adozione degli strumenti di

pianificazione dell'assetto del territorio, tengono conto, in base

agli elementi informativi acquisiti ai sensi del comma 8, della

necessità di:

a) prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli

stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone

frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile,

le principali vie di trasporto;

b) proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di

sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse

naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale

nonchè gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che si trovano nelle

vicinanze degli stabilimenti;

c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche

complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e

l'ambiente.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno,

della salute, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività

culturali e del turismo, nonchè d'intesa con la Conferenza

Unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto

del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione

urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione

per le zone interessate dagli stabilimenti, nonchè stabiliti i

requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1. Dette linee guida,

oltre a quanto previsto al comma 2, individuano:

a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel

quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle

componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici,

interessati da potenziali scenari di incidente rilevante;

b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni,

nell'ambito degli strumenti di governo del territorio, di misure

aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente,

anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente

interessate da scenari di danno;

c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei

procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini

del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente

rilevante.

4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 valgono, in

quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro

dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001.

5. Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di

pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con

quelle derivanti dal presente decreto e dal decreto di cui al comma

3, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti

territoriali competenti, nonchè con gli altri soggetti interessati.

6. Gli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1,

commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, individuano,

nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con

il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli

effetti prodotti dagli stabilimenti, acquisendo, ove disponibili, le

informazioni contenute nell'elaborato tecnico di cui al comma 7.

7. Gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale

individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano

territoriale di coordinamento di cui al comma 6, le aree da

sottoporre a specifica regolamentazione nei casi previsti dal

presente articolo. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono

un elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti», di seguito

ERIR, relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui

sono presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico è predisposto

secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3 ed è

aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico

vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonchè

nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifichino l'area

di danno, e comunque almeno ogni cinque anni.

Le informazioni contenute nell'elaborato tecnico sono trasmesse

alla regione e agli enti locali territoriali eventualmente

interessati dagli scenari incidentali, al fine di adeguare gli

strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza.

8. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo

le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e

urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, utilizzano,

secondo i criteri e le modalità stabiliti nel decreto di cui al

comma 3, le informazioni fornite dal gestore, comprese quelle

relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate di cui

al comma 2, lettera c), gli esiti delle ispezioni svolte ai sensi

dell'articolo 27 e le valutazioni del CTR. A tal fine il gestore

degli stabilimenti di soglia inferiore fornisce, su richiesta delle

autorità competenti, informazioni sufficienti sui rischi derivanti

dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale.

9. Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di

pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi

pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21. A

tal fine, le autorità competenti in materia di pianificazione

territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dal Prefetto.

10. Qualora non sia stato adottato l'elaborato tecnico ERIR, i

titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui al comma

1, lettere a), b) e c), sono rilasciati qualora il progetto sia

conforme ai requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1, come

definiti nel decreto di cui al comma 3, previo parere tecnico del CTR

sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Tale parere è

formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli

stabilimenti, secondo i criteri e le modalità contenuti nel decreto

di cui al comma 3.

11. Per gli stabilimenti e il territorio ricadenti in un'area

soggetta ad effetto domino di cui all'articolo 19, gli strumenti di

pianificazione territoriale e urbanistica tengono conto, ove

disponibili, delle risultanze della valutazione dello studio di

sicurezza integrato dell'area.

**Art. 23**

*Informazioni al pubblico e accesso all'informazione*

1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti

dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto

possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati

richiesti.

2. Le informazioni detenute dalle autorità competenti in

applicazione del presente decreto sono messe a disposizione del

pubblico che ne faccia richiesta, con le modalità di cui

all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

3. La divulgazione delle informazioni prevista del presente decreto

può essere rifiutata o limitata dall'autorità competente nei casi

previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

195.

4. Per gli stabilimenti di soglia superiore il CTR provvede

affinchè l'inventario delle sostanze pericolose e il rapporto di

sicurezza di cui all'articolo 15 siano accessibili, su richiesta, al

pubblico. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5,

comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il gestore,

o l'autorità competente di cui all'articolo citato, può chiedere al

CTR di non diffondere alcune parti del rapporto di sicurezza e

dell'inventario. In tali casi, previa approvazione del CTR o

dell'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il gestore presenta al CTR una

versione modificata del rapporto di sicurezza, o dell'inventario, da

cui siano escluse le parti in questione. A tal fine la versione del

rapporto può essere predisposta sotto forma di sintesi non tecnica,

comprendente almeno informazioni generali sui pericoli di incidenti

rilevanti e sui loro effetti potenziali sulla salute umana e

sull'ambiente in caso di incidente rilevante.

5. È vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate

di cui al comma 3, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per

motivi attinenti al suo ufficio.

6. Il comune ove è localizzato lo stabilimento mette

tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in formato

elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le

informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 13, comma 5,

eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che

tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi

riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di cui

all'allegato 5. Tali informazioni sono permanentemente a disposizione

del pubblico e sono tenute aggiornate, in particolare nel caso di

modifiche di cui all'articolo 18.

7. Le informazioni di cui al comma 6, comprensive di informazioni

chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento

da tenere in caso di incidente rilevante, sono fornite d'ufficio dal

sindaco, nella forma più idonea, a tutte le persone ed a qualsiasi

struttura e area frequentata dal pubblico, compresi scuole e

ospedali, che possono essere colpiti da un incidente rilevante

verificatosi in uno degli stabilimenti, nonchè a tutti gli

stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile effetto domino.

Tali informazioni, predisposte anche sulla base delle linee guida di

cui all'articolo 21, comma 7, sono periodicamente rivedute e, se

necessario, aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui

all'articolo 18, nonchè sulla base delle ispezioni di cui

all'articolo 27 e, per gli stabilimenti di soglia superiore, sulla

base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17. Le

informazioni sono nuovamente diffuse in occasione del loro

aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque anni.

8. Contro le determinazioni dell'autorità competente concernenti

il diritto di accesso in caso di richiesta di informazioni a norma

dei commi 2 e 4, il richiedente può presentare ricorso in sede

giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5,

5-bis e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive

modificazioni, ovvero può chiedere il riesame delle suddette

determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma

4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente

per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali,

degli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2

e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e regionali, o alla

Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della legge n. 241

del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o

periferiche dello Stato.

**Art. 24**

*Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale*

1. Il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in

grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici

nei seguenti casi:

a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui

all'articolo 22 del presente decreto;

b) modifiche di stabilimenti di cui all'articolo 18, qualora tali

modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di

pianificazione del territorio di cui all'articolo 22;

c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli

stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti o le

infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un

incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in

materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'articolo 22.

2. In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione di

impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 è espresso

nell'ambito di tale procedimento, con le modalità stabilite dalle

regioni o dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare secondo le rispettive competenze.

3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma

1, il Comune ove ha sede l'intervento, all'avvio, da parte del Comune

medesimo o di altro soggetto competente al rilascio del titolo

abilitativo alla costruzione, del relativo procedimento o al più

tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le

informazioni, informa il pubblico interessato, attraverso mezzi di

comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata,

sui seguenti aspetti:

a) l'oggetto del progetto specifico;

b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una

procedura di valutazione dell'impatto ambientale in ambito nazionale

o transfrontaliero o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi

dell'articolo 5, comma 2, lettera b);

c) i dati identificativi delle autorità competenti responsabili

del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui possono essere

ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati

osservazioni o quesiti, nonchè indicazioni sui termini per la

trasmissione di tali osservazioni o quesiti;

d) le possibili decisioni in ordine al progetto oppure, ove

disponibile, la proposta del provvedimento che conclude la procedura

di rilascio del titolo abilitativo edilizio;

e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere

ottenute le informazioni relative al progetto e le modalità con le

quali esse sono rese disponibili;

f) i dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del

pubblico.

4. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma

1, il Comune provvede affinchè, con le modalità e secondo i termini

di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il pubblico

interessato abbia accesso:

a) ai principali rapporti e pareri pervenuti all'autorità

competente nel momento in cui il pubblico interessato è informato ai

sensi del comma 3;

b) alle informazioni diverse da quelle previste al comma 3, che

sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono

disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato

informato conformemente al suddetto comma.

5. Il pubblico interessato può esprimere osservazioni e pareri

entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3 e gli esiti

delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono tenuti

nel debito conto ai fini dell'adozione del provvedimento finale da

parte del Comune o di altra amministrazione competente.

6. Il Comune, o altro soggetto competente al rilascio del titolo

abilitativo alla costruzione, a seguito della conclusione del

procedimento di cui al comma 1, mette a disposizione del pubblico

attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in

altra forma adeguata:

a) il contenuto del provvedimento finale e le motivazioni su cui è

fondato, compresi eventuali aggiornamenti successivi;

b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione del

provvedimento finale e una spiegazione delle modalità con cui si è

tenuto conto di tali esiti.

7. Il pubblico deve avere l'opportunità di partecipare

tempestivamente ed efficacemente alla preparazione, modifica o

revisione di piani o programmi generali relativi alle questioni di

cui al comma 1, lettere a) o c), avvalendosi delle procedure di cui

all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ove pertinente, il pubblico si avvale a tal fine delle procedure di

consultazione previste per la formazione degli strumenti urbanistici.

Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione ai sensi della

direttiva 2001/42/CE si applicano le procedure di partecipazione del

pubblico previste dalla suddetta direttiva.

**Art. 25**

*Accadimento di incidente rilevante*

1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore,

utilizzando i mezzi più adeguati, è tenuto a:

a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interna di

cui all'articolo 20 e, per gli stabilimenti di soglia inferiore,

dalle pianificazioni e dalle procedure predisposte nell'ambito del

sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma 5,

e all'allegato 3;

b) informare la Prefettura, la Questura, il CTR, la Regione, il

soggetto da essa designato, l'ente territoriale di area vasta, di cui

all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il

sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, l'ARPA,

l'azienda sanitaria locale, comunicando, non appena ne venga a

conoscenza:

1) le circostanze dell'incidente;

2) le sostanze pericolose presenti;

3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente

per la salute umana, l'ambiente e i beni;

4) le misure di emergenza adottate;

5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti

dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta;

c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più

approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti

informazioni o le conclusioni tratte.

2. Al verificarsi di un incidente rilevante il Prefetto:

a) dispone l'attuazione del piano di emergenza esterna e assicura

che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a

lungo termine che possono rivelarsi necessarie; le spese relative

agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche in

via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate;

b) informa, tramite il sindaco, le persone potenzialmente soggette

alle conseguenze dell'incidente rilevante avvenuto, anche con

riguardo alle eventuali misure intraprese per attenuarne le

conseguenze;

c) informa immediatamente i Ministeri dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, dell'interno e il Dipartimento della

protezione civile, il CTR, la Regione o il soggetto da essa

designato, nonchè i Prefetti competenti per gli ambiti territoriali

limitrofi che potrebbero essere interessate dagli effetti

dell'evento.

3. A seguito di un incidente rilevante occorso in uno stabilimento

di soglia superiore il CTR o, se l'incidente è occorso in uno

stabilimento di soglia inferiore, la Regione o il soggetto da essa

designato:

a) raccoglie, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi

appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi

completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali

dell'incidente;

b) adotta misure atte a garantire che il gestore attui le misure

correttive del caso;

c) formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.

**Art. 26**

*Informazione sull'incidente rilevante*

1. In caso di incidente rilevante rispondente ai criteri di cui

all'allegato 6 il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, non appena possibile, predispone un

sopralluogo, ai fini della raccolta e comunicazione alla Commissione

europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), delle

seguenti informazioni:

a) data, ora e luogo dell'incidente, nome del gestore ed indirizzo

dello stabilimento interessato;

b) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione

delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute

umana e per l'ambiente;

c) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle

precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi

dell'incidente;

d) esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni.

2. Il personale che effettua il sopralluogo può accedere a

qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti

necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine

sopralluogo.

3. Per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 viene

utilizzata la banca dati sugli incidenti rilevanti resa disponibile a

tal fine dalla Commissione europea, di cui all'articolo 21, paragrafo

4, della direttiva 2012/18/UE. Le informazioni di cui al comma 1 sono

comunicate alla Commissione europea appena possibile e al più tardi

entro un anno dalla data dell'incidente. Laddove, entro detto termine

per l'inserimento nella banca dati, sia possibile fornire soltanto le

informazioni preliminari di cui al comma 1, lettera d), le

informazioni sono aggiornate quando si rendono disponibili i

risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni.

4. La comunicazione alla Commissione europea delle informazioni di

cui al comma 1, lettera d), può essere rinviata per consentire la

conclusione di procedimenti giudiziari che possono essere

pregiudicati dalla comunicazione stessa.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare comunica alla Commissione europea il nome e l'indirizzo degli

organismi che potrebbero disporre di informazioni sugli incidenti

rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di

altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali

incidenti.

**Art. 27**

*Ispezioni*

1. Le ispezioni previste dal presente decreto devono essere

adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate indipendentemente

dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono

svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei

sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello

stabilimento, per garantire in particolare che il gestore possa

comprovare:

a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività

esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente

rilevante;

b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di

incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;

c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza

o in altra documentazione presentata ai sensi del presente decreto

descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;

d) che le informazioni di cui all'articolo 23 siano rese pubbliche.

2. Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate sulla

base dei criteri e delle modalità di cui allegato H.

3. Il Ministero dell'interno predispone, in collaborazione con

ISPRA, un piano nazionale di ispezioni, riguardante tutti gli

stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale; le

regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti

gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei rispettivi

territori. Il Ministero dell'interno e le regioni, in collaborazione

con l'ISPRA, assicurano il coordinamento e l'armonizzazione dei piani

di ispezione di rispettiva competenza, provvedendo altresì, ove

possibile, al coordinamento con i controlli di cui alla lettera h).

Il Ministero dell'interno e le regioni riesaminano periodicamente

e, se del caso, aggiornano i piani di ispezioni di propria

competenza, scambiandosi le informazioni necessarie ad assicurarne il

coordinamento e l'armonizzazione. Il piano di ispezioni contiene i

seguenti elementi:

a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;

b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;

c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;

d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile

effetto domino ai sensi dell'articolo 19;

e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di

pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze

di un incidente rilevante;

f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi

per tali ispezioni conformemente al comma 4;

g) le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai

sensi del comma 7;

h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra

le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento,

con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare

l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle

prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3 il Ministero

dell'interno, avvalendosi del CTR, e la regione, avvalendosi

eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispongono ogni

anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle

ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti

l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie

tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in

loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli

di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel

caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo

tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un

anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli

stabilimenti di soglia inferiore.

5. La valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante

di cui al comma 4 tiene conto degli impatti potenziali sulla salute

umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati, e del

comprovato rispetto di quanto previsto dal presente decreto. La

suddetta valutazione può tenere conto, se opportuno, dei risultati

pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altre normative

applicabili allo stabilimento.

6. Le ispezioni ordinarie sono disposte dal CTR o dalla Regione o

dal soggetto da essa designato, con oneri a carico dei gestori.

7. Le ispezioni straordinarie sono disposte dalle autorità

competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a

carico dei gestori, di propria iniziativa o su richiesta del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di

denunce gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti», nonchè in caso

di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

8. Entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione

l'autorità che ha disposto l'ispezione comunica al gestore le

relative conclusioni e tutte le misure da attuare, comprensive del

cronoprogramma. Tale autorità si accerta che il gestore adotti dette

misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma.

9. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave

di non conformità al presente decreto, entro sei mesi è effettuata

un'ispezione supplementare.

10. Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente decreto sono

coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative,

con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare

l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle

prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle

disposizioni di cui al comma 3, lettera h).

11. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 11, promuove

iniziative che prevedano, a livello nazionale e, ove appropriato,

anche a livello dell'Unione europea, meccanismi e strumenti per lo

scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze relative

alle attività di controllo tra le autorità competenti, con

particolare riguardo alle informazioni ed alle lezioni apprese sugli

incidenti coinvolgenti sostanze pericolose verificatisi sul

territorio nazionale e alla conduzione delle ispezioni.

12. Il gestore fornisce tutta l'assistenza necessaria per

consentire:

a) al personale che effettua l'ispezione lo svolgimento dei suoi

compiti;

b) alle autorità competenti la raccolta delle informazioni

necessarie per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità

di incidenti rilevanti, per stabilire l'entità dell'aumento della

probabilità o dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente

rilevante, per la predisposizione del piano di emergenza esterna,

nonchè per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le

condizioni o il luogo in cui si trovano, necessitano di particolari

attenzioni.

13. Le autorità competenti trasmettono le informazioni relative

alla pianificazione, programmazione, avvio e conclusione delle

ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e le rendono tempestivamente disponibili ai comuni, al fine

della verifica dell'inserimento delle informazioni pertinenti nelle

sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, in relazione

alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6. Le autorità

competenti comunicano, in particolare, al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, entro il 28 febbraio di ogni

anno, il piano di ispezioni predisposto o il suo aggiornamento, ed il

programma annuale delle ispezioni ordinarie.

**Capo IV   
Sanzioni, disposizioni finanziarie e transitorie ed abrogazioni**

**Art. 28**

*Sanzioni*

1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui

all'articolo 13, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui

all'articolo 15 o di redigere il documento di cui all'articolo 14,

entro i termini previsti, è punito con l'arresto fino a un anno o

con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.

2. Il gestore che omette di presentare le informazioni di cui

all'articolo 13, comma 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o

con l'ammenda da euro diecimila a euro sessantamila.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che

non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o

alle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità

competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, o

che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 25, comma 1, per

il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con

l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro quindicimila

a euro centoventimila.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che

non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 14, comma 5, è

punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro

quindicimila a euro novantamila.

5. Il gestore che non aggiorna, in conformità all'articolo 18, il

rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o il documento di cui

all'articolo 14, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o

con l'ammenda di euro venticinquemila.

6. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo

19, comma 3, e all'articolo 20, commi 1, 3 e 4, è tenuto al

pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro

quindicimila ad euro novantamila. Secondo quanto previsto

all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla

irrogazione della predetta sanzione provvede, in caso di violazione

dell'obbligo di cui agli articoli 19, comma 3 e 20, comma 4, il

Prefetto e, nel caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo

20, commi 1 e 3, il CTR territorialmente competente, tramite la

Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, ai sensi

dell'articolo 6, comma 3, lettera c). Alla predetta sanzione non si

applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della

legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Alla violazione di cui all'articolo 23, comma 5, si applica la

pena prevista all'articolo 623 del Codice penale.

8. Fatta salva la responsabilità penale, qualora si accerti che la

notifica o il rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli

articoli 13 comma 4, 19 comma 3, 20 comma 4, 22 comma 8, 25 comma 1,

non siano stati presentati o che non siano rispettate le misure di

sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative

prescritte dall'autorità competente anche a seguito di controlli ai

sensi dell'articolo 27, il CTR, per gli stabilimenti di soglia

superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la regione o

il soggetto da essa designato, procede comunque a diffidare il

gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non

superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e

comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la

sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento

degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo

non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di

sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate il

CTR o la regione, o il soggetto da essa designato, secondo la propria

competenza, ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile,

di un singolo impianto o di una parte di esso.

**Art. 29**

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed

i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti

dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

**Art. 30**

*Disposizioni tariffarie*

1. Alle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2,

lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), ed alle ispezioni di

cui all'articolo 27 connesse all'attuazione del presente decreto,

nonchè alla attività di cui all'articolo 13, comma 9, si provvede,

con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità

stabilite all'allegato I.

2. Ciascuna regione può rideterminare le tariffe relative alle

attività di propria competenza che non possono in ogni caso essere

superiori agli importi riportati nell'allegato I.

3. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 devono coprire il costo

effettivo del servizio reso. Le medesime tariffe sono aggiornate,

almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del

costo effettivo del servizio.

**Art. 31**

*Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore*

1. Per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per

gli stabilimenti di soglia superiore si applicano le modalità di cui

all'allegato L.

2. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto

di sicurezza sono inviati dal CTR agli organi competenti perchè ne

tengano conto nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie

tecniche previste in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro,

sanitaria e urbanistica, in particolare dal:

a) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle relative

leggi regionali, in materia di valutazione di impatto ambientale, di

autorizzazione integrata ambientale e di rifiuti;

b) decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

c) articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

d) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

e) regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla

legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal decreto del Presidente della

Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;

f) articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15

febbraio 1952, n. 328;

g) articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal regio decreto 18

giugno 1931, n. 773.

**Art. 32**

*Norme finali e transitorie*

1. Le procedure relative alle istruttorie e ai controlli di cui al

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto presso le autorità

competenti, ai sensi del citato decreto legislativo, sono concluse

dalle medesime autorità previo adeguamento, ove necessario, alle

disposizioni di cui al presente decreto. Le predette istruttorie sono

concluse entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4,

comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si applicano le disposizioni

recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G.

3. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli

allegati da 1 a 6 al presente decreto, derivanti da aggiornamenti e

modifiche agli allegati della direttiva 2012/18/UE, introdotti a

livello europeo si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri

dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentita la

Conferenza Unificata.

4. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della

salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza

Unificata, sono aggiornati gli allegati B e D.

5. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della

salute e dello sviluppo economico, d'intesa la Conferenza

Stato-Regioni sono aggiornati gli allegati E ed H.

6. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della

salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza

Stato-Regioni, sono aggiornati gli allegati C ed M.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dello

sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza Stato-Regioni, è aggiornato l'allegato I.

8. Con decreto del Ministro dell'interno è aggiornato l'allegato

L.

9. Fino alla rideterminazione delle tariffe di cui al comma 2

dell'articolo 30, le regioni applicano le tariffe di cui all'allegato

I.

**Art. 33**

*Riferimenti normativi e abrogazione di norme*

1. Si applicano, per quanto compatibili, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18

maggio 1988, n. 175;

b) l'articolo 5, allegato I, capitolo 2, e allegato II del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93;

c) la legge 19 maggio 1997, n. 137;

d) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, recante

procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento di

attività di travaso di autobotti e ferro cisterne, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1996, n. 155;

e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, recante

criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di

gas di petrolio liquefatto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9

luglio 1996, n. 159;

f) il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, recante

modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza

degli scali merci terminali di ferrovia, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 23 gennaio 1998, n. 18;

g) il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1998, n. 27;

h) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 relativo

agli scali merci ferroviari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7

novembre 1998, n. 261;

i) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, recante

criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di

liquidi facilmente infiammabili e/o tossici, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1998, n. 262.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto

sono abrogati:

a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 del decreto del

Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;

b) il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

c) il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238;

d) l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.

139;

e) il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48;

f) il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1984, n. 246;

g) il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74;

h) l'ultimo riquadro dell'allegato VI al decreto del Ministro

dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7

maggio 1998, n. 104;

i) il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195;

l) il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196;

m) il decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 293;

n) il decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80;

o) il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138;

p) il decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

**Allegato 1**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012100100010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato 2**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012100200010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato 3**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012100300010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato 4**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012100400010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato 5**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012100500010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato 6**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012100600010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato A (art. 4)**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012100700010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato B (art. 14)**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012100800010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato C (art. 15)**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012100900010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato D (art. 18)**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012101000010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato E (art. 19)**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012101100010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato F (art. 20)**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012101200010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato G (art. 21)**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012101300010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato H (art. 27)**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012101400010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato I (art. 30)**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012101500010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato L (art. 31)**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012101600010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)

**Allegato M (art. 2)**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15G0012101700010110001&dgu=2015-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.codiceRedazionale=15G00121&art.num=1&art.tiposerie=SG)